

**ORDINE DEL GIORNO
N. 221**

**ESERCIZIO DELL'ATTIVITA' DI
SOMMINISTRAZIONE DI ALIMENTI E
BEVANDE. NECESSITA' DI PROCEDERE
AD UNA MODIFICA DELLA DGR N.
85-13268 DEL 8 FEBBRAIO 2010.**

Presentato dai Consiglieri regionali:


*APPIANO ANDREA (primo firmatario), BARAZZOTTO VITTORIO,
CORGNATI GIOVANNI, GARIGLIO DAVIDE*

*Protocollo CR n. 6067
Presentato in data 17/02/2015*



CL.02-18-02/224/2015/X

09:00 17 FEB 2015 A01000 000349



CONSIGLIO
REGIONALE
DEL PIEMONTE

1020
17/02/2015
M.T.S.G.
AL

Al Presidente del
Consiglio regionale
del Piemonte

ORDINE DEL GIORNO N. 221

collegato al Disegno di legge regionale n. 77 "Disposizioni regionali in materia di
semplificazione"

ai sensi dell'articolo 87 del Regolamento interno → Aula

Oggetto: *Esercizio dell'attività di somministrazione di alimenti e bevande. Necessità di
procedere ad una modifica della DGR n. 85-13268 del 8 febbraio 2010.*

Il Consiglio regionale del Piemonte,

premessato che

- con la legge regionale 29 dicembre 2006, n. 38 è stata aggiornata la disciplina regionale relativa all'esercizio dell'attività di somministrazione di alimenti e bevande;
- in attuazione dell'articolo 8 della succitata legge è stata approvata la DGR n. 85-13268 del 8 febbraio 2010, che ha dettato gli indirizzi generali e i criteri regionali per l'insediamento delle attività di somministrazione di alimenti e bevande, sulla cui base i Comuni hanno poi adottato i propri criteri;

valutato come

- in fase di attuazione della DGR n. 85-13268 si sono venute a creare molteplici problematiche applicative, soprattutto con riguardo ai due seguenti aspetti:
 - la necessità di una individuazione univoca del soggetto tenuto a presentare la segnalazione certificata di inizio attività (SCIA) - introdotta in Italia dalla legge 30 luglio 2010 n. 122, che ha sostituito, nella maggior parte delle ipotesi, la DIA -

relativamente all'attività di somministrazione nelle scuole, ospedali, caserme, asili, case di cura, etc.. Soprattutto nel caso delle mense scolastiche, le molteplici richieste di chiarimenti indirizzate dai Comuni agli uffici regionali competenti hanno palesato l'esistenza di dubbi interpretativi relativamente a chi spetti la SCIA tra la ditta appaltatrice del servizio o il Comune/Dirigente scolastico, nel caso di scuole private;

- la questione relativa al fabbisogno totale di posti a parcheggio e di superficie, da computare in relazione alla superficie di somministrazione. In particolare, sono emerse difficoltà in merito alle disparità di trattamento che si determinano tra i nuovi esercizi ubicati negli addensamenti e localizzazioni commerciali urbane ove è possibile monetizzare il fabbisogno dei posti parcheggio e quelli, sempre di nuova apertura, ma collocati al di fuori di tali aree;

considerato che

- con il Disegno di legge regionale n. 77 la Giunta ha inteso operare una semplificazione normativa anche nel settore della somministrazione di alimenti e bevande, andando ad incidere sulla l.r. 38/2006;

considerato, altresì, che

- sia necessario e urgente che la Regione Piemonte fornisca indicazioni univoche in materia, soprattutto per dirimere le difficoltà interpretative emerse negli anni con riguardo ai due aspetti sopra richiamati, in modo tale che allo sforzo di semplificazione normativa si accompagni anche un analogo e importantissimo sforzo di semplificazione burocratica;

IMPEGNA

la Giunta regionale del Piemonte

- a modificare la DGR n. 85-13268 del 8 febbraio 2010 affinché:
 - siano semplificate le procedure relative all'insediamento delle attività di somministrazione di alimenti e bevande;

- sia estesa a tutti i locali di somministrazione di nuova concessione, a prescindere dalla loro collocazione, la possibilità di monetizzare gli standard parcheggi.
- in riferimento alla L.R. 38/2006, sia chiarita in maniera inequivocabile l'individuazione del soggetto tenuto a presentare la SCIA per l'esercizio dell'attività di somministrazione di alimenti e bevande, soprattutto con riguardo ai servizi di mensa ;
-

Torino, 11 febbraio 2015